



Comune di San Vito dei Normanni
Provincia di Brindisi

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera di Consiglio
Comunale n. 16 del
24/07/2014 e s.m.i.**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Definizione di rifiuto</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Soggetto attivo</i>	Pag. 3
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 6	<i>Aree escluse dal tributo ed inidoneità a produrre rifiuti</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	Pag. 4
Art. 8	<i>Produzione di rifiuti speciali - riduzioni superficiali</i>	Pag. 5
Art. 8Bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 8
Art. 11	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	Pag. 8
Art. 13	<i>Piano economico finanziario</i>	Pag. 9
Art. 14	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 9
Art. 15	<i>Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 16	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 10
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 11
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 11
Art. 20	<i>Riduzione per compostaggio da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 11
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	Pag. 12
Art. 22	<i>Altre riduzioni</i>	Pag. 12
Art. 23	<i>Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	Pag. 14
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 14
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 14
Art. 26	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 15
Art. 27	<i>Riscossione</i>	Pag. 16
Art. 28	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 16
Art. 29	<i>Importi minimi</i>	Pag. 17
Art. 30	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 17
Art. 31	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 17
Art. 32	<i>Accertamento con adesione - Contenzioso</i>	Pag. 18
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 18
Art. 34	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 19
Art. 35	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 19
Art. 36	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 19
Art. 37	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 19
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	Pag. 20
All. 2	<i>Planimetria centro storico (parte)</i>	Pag. 21

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di San Vito dei Normanni, tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, nonché dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le cui disposizioni sono rese obbligatorie dal comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dal **D.Lgs. n.116/2020 che modifica la parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE.**
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 641, della Legge n.147/2013, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. **E' sufficiente che il servizio di smaltimento rifiuti sia istituito per imporre ai contribuenti il pagamento della tassa.**
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali ed aree soggette a tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Le utenze di tipo non abitativo (box, depositi, cantine,...) si considerano sempre suscettibili di produrre rifiuti.

ART. 3 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti **urbani e speciali** è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (**codice ambientale**) **come modificato dal D.Lgs. 116/2020** e s.m.i..
2. La definizione di rifiuto è quella descritta nel regolamento comunale per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 5/06/2013.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di

pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO ED INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, **ad esclusione dei casi previsti dall'art. 19.**

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, il certificato di inabitabilità o inagibilità emesso dall'ufficio tecnico comunale dell'Ente a firma del Responsabile del Servizio competente, oppure la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano

le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.

3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. **Per le utenze non domestiche sono soggette a tassazione le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.**

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.**
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, **stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani**, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni	30%

Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	20%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Distributori di carburante	20%
Autofficine per riparazione veicoli	30%

3. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti **speciali** da parte della medesima attività. Per godere della detassazione dei magazzini di cui al precedente periodo è necessario presentare apposita dichiarazione che delimiti gli spazi destinati alle aree di lavorazione e dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, oltre che dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente. La detassazione dei magazzini decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche anche tramite ricognizione in loco.

ART. 8Bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto

dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, ancorché la norma innanzi citata stabilisce che la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022, in via eccezionale, visto il decorso del termine alla data di approvazione del presente regolamento, la stessa comunicazione potrà essere inviata entro il termine perentorio del 10 settembre 2021. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 9 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche **che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico** è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti **urbani** che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, **direttamente o tramite soggetti autorizzati**, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di

concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 55 % della quota variabile.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, nonché dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le cui disposizioni sono rese obbligatorie dal comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultima a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.

4. Per la determinazione e la gestione dei conguagli rispetto ai costi determinati nel PEF si fa riferimento a quanto determinato dall'Autorità di cui al comma 2;

ART. 11 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, nonché dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le cui disposizioni sono rese obbligatorie dal comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al summenzionato contributo del MIUR.

7. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esistente ed attivo, altrimenti

dal Comune.

8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e definizione delle modalità operative per la trasmissione del piano economico finanziario dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART. 13 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione delle componenti di costo del servizio per il calcolo delle tariffe, si fa riferimento alle specifiche disposizioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le cui disposizioni sono rese obbligatorie dal comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani e le attribuzioni di competenza dei soggetti preposti sono delineati secondo quanto determinato dall'Autorità di cui al comma precedente. Il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui ai provvedimenti emanati dall'ARERA. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da: a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

3. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

4. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

5. I servizi comunali interessati coadiuvano l'ufficio ambiente nella predisposizione del PEF di competenza comunale fornendo, entro il 15 settembre dell'esercizio precedente, i dati riferiti a tutte le componenti di costo sostenute in proprio inerenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti.

ART. 14 - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n.158/1999.

3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Il metodo da utilizzare per la determinazione delle tariffe utenze domestiche e non domestiche è il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui all' art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e **per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti**, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa come ad esempio le colf che dimorano presso le famiglie, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. **Non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa viene aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.**
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante **alla data di emissione dell'invito al pagamento**, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 3.
5. Le unità immobiliari, ad uso domestico, possedute e/o detenute da persone fisiche nel Comune di San Vito dei Normanni e classificate nelle categorie C2 e C6 sono considerate pertinenze dell'abitazione. Sulle stesse non si applica la tariffa variabile.
6. Ai contribuenti persone fisiche non residenti nel Comune, in possesso esclusivamente di una o più unità immobiliari di categoria C2 e C6, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti il numero degli occupanti sarà considerato pari ad 1. **Sulle stesse unità immobiliari si applica la tariffa variabile.**

ART.17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa come riportato nell'allegato1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o all'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Nelle unità immobiliare adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 18 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto **allo sgravio** o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

ART. 19 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo, per il periodo di mancato svolgimento del servizio, è dovuto nella misura del 20 % della tariffa.

ART. 20 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche residenti nell'Ente che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa del tributo. **L'istanza va presentata entro il 31 gennaio dell'anno in cui si intende praticare il compostaggio e l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa presentazione di report trimestrali direttamente al gestore del servizio rifiuti, come da dichiarazione sottoscritta al momento della consegna della compostiera.** La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune e all'azienda affidataria del servizio di raccolta la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, corredata unitamente alla dichiarazione di avvenuto invio dei report trimestrali, il medesimo contribuente autorizza altresì il Comune/Soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo ed è applicabile anche se il contribuente gode di ulteriori agevolazioni.

ART. 21 - RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazione **ubicata nel centro urbano** con unico occupante a condizione che la superficie dell'immobile sia maggiore o uguale a 50 mq : riduzione del 15%;
 - b. abitazione ubicata in contrada con unico occupante a condizione che la superficie dell'immobile sia maggiore o uguale a 50 mq : riduzione del 30%;**
 - c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo entro il termine massimo di 180 gg : riduzione del 30%;
 - d. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente entro il termine massimo di 180 gg: riduzione del 30%;
 - e. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - f. fabbricati rurali intesi come immobili ubicati in contrade: riduzione del 10% per soggetti passivi residenti e il 30% per i non residenti.
2. **Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.**
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 22 - ALTRE RIDUZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare le seguenti ulteriori riduzioni:
 - a) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche ai nuclei familiari nei quali sia presente un soggetto con percentuale di inabilità del 100% con diritto all'accompagnamento che non risultino proprietari di altra abitazione oltre quella cui risiedono;

b) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le utenze domestiche a favore di nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economico-sociali, con valore ISEE non superiore a euro 3.000,00. *(Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017);*

c) Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per tutte le attività economiche con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento). La superficie imponibile è data dalla sommatoria di tutta la superficie assoggettabile alla Tari di tutte le unità locali destinate alla vendita al deposito e alla esposizione delle merci e servizi;

d) Riduzione del 50% **della tariffa ordinaria** per le utenze non domestiche costituite da Associazioni culturali, folcloristiche, ricreative e sportive, senza scopo di lucro, che esercitano prevalentemente l'attività associativa ed hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. Sono escluse inoltre da questa riduzione tutte le Associazioni Politiche;

e) Riduzione del 50% **della tariffa ordinaria** per gli esercizi pubblici che provvedono alla dismissione di tutte le slot machine installate nei propri locali. Tale riduzione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino presenti ed attive nei locali alla data del 31/12/2020 a condizione che le medesime siano definitivamente dismesse;

f) **Le nuove attività**, titolari di partita I.V.A. e regolarmente iscritte alla Camera di Commercio I.A.A., **possono, su richiesta**, per i primi tre anni, essere esentate dal pagamento della TARI, se riguardano attività artigianali e/o commerciali di vicinato che:

- siano esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2);
- si trasferiscono nella zona indicata **al precedente punto**.

Sono escluse dalla esenzione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

Non rientrano nella definizione di nuovi esercizi e quindi sono esclusi dall'esenzione le variazioni di denominazione o ragione sociale e le trasformazioni di Società.

L'agevolazione non spetta per il subentro in attività già avviate.

g) Per un periodo di tre anni, i titolari di partita iva iscritti in Camera di Commercio I.A.A., possono, su richiesta, usufruire di una agevolazione pari ad una riduzione del 50% della Tassa sui rifiuti, se le proprie attività sono esercitate nella zona circoscritta a una parte del centro storico del territorio comunale (come delimitato da planimetria allegata al presente Regolamento – allegato 2).

Sono escluse dall'agevolazione, le attività di Banche, Agenzie e Sub agenzie di assicurazioni, Tabaccai, Farmacie, Sale giochi, Studi professionali, Società tra professionisti e Centri di elaborazione dati, Associazioni e partiti politici.

2. Annualmente in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale indica quali **delle riduzioni di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g)** intende applicare nell'anno di riferimento e l'importo destinato alle singole riduzioni. Le agevolazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. **Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma 1, pena la decadenza dal beneficio**, il contribuente, entro il 31 luglio di ogni anno, è tenuto a presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione per ottenere la riduzione:

- **per le riduzioni di cui lettera a) - documentazione ASL attestante l'inabilità al 100% con diritto all'accompagnamento;**
- **per le riduzioni di cui lettera b) - documentazione attestante l'isee dell'anno in corso;**
- **per le riduzioni di cui lettera c) - documentazione attestante la superficie destinata alla vendita, al deposito e all'esposizione delle merci e dei servizi;**
- **per le riduzioni di cui lettera d) - copia dello statuto;**

- per le riduzioni di cui lettera e) - documentazione idonea dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio;

4. Nel caso in cui le somme previste in bilancio siano insufficienti a soddisfare le richieste di agevolazione di cui al comma 1 lettere a) e b) l'ufficio tributi provvederà a stilare una graduatoria con assegnazione della riduzione, fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, a favore dei nuclei familiari con reddito più basso e con priorità a favore dei nuclei familiari con maggior numero di componenti.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno **di riferimento**.

6. Nel caso in cui le somme previste in bilancio per le agevolazioni di cui al comma 1 lettera c), d), e), f) e g) siano insufficienti a soddisfare le richieste, la percentuale di agevolazione sarà ridotta proporzionalmente. *(Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017);*

7. Per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, occorre essere in regola con i versamenti Tari degli anni precedenti.

ART. 23 - DIVIETO DI CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni tra quelle previste ai precedenti art.21 e 22, l'utente ha diritto solo all'agevolazione più favorevole per il contribuente.

ART. 24 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, **fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.**

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30% .

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani **e speciali**.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione **dell'uso temporaneo** è assolto con il pagamento del **canone, di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.**

5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto MEF del 01/07/2020 e dal Decreto MEF del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti

diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia, è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MEF del 01/07/2020.

ART. 26 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente **allo sportello dell'Ufficio Tributi**, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;**
- g. la denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC e visura camerale per le attività economiche;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;

g La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

h La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto **allo sgravio** o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

ART. 27 - RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale ovvero tramite modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari o postali, suddividendo l'importo complessivo in tre rate scadenti il 16 dei mesi di maggio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno *(Comma modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016).*

2. La Tari viene riscossa dal Comune in modo diretto o avvalendosi di soggetti abilitati secondo la normativa in materia vigente. Il Comune e/o i soggetti autorizzati provvedono all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento con annesso modello di versamento precompilato, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 28 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 per anno solare.

ART. 29 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00;
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni e spese di notifica è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 30 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 31 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere

all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

ART. 32 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE - CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs 218/1997.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992.
3. Trovano applicazione, altresì, gli altri istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme, in particolare, l'istituto del Reclamo - Mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992.

ART. 33 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile;
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono

calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 34 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva della Tari viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:

- a) Con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lgs. 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002 e del presente regolamento;
- b) Con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792, della L.160/2019.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs.101/2018 e del Regolamento UE/2016/679.

ART. 36 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari che disciplina l'oggetto del presente regolamento attualmente vigenti e al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente.

ART. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020, fatte salve le modifiche intervenute a seguito di successive deliberazioni, che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento della variazione deliberata.
- 2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
- 3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares e Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
- 4. Saranno ritenute inammissibili istanze di rimborso e/o di riduzioni dell'importo da pagare qualora discenda da situazione familiare variata in corso d'anno.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Comuni con più di 5.000 abitanti	
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 02. Cinematografi, teatri 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 05. Stabilimenti balneari 06. Autosaloni, esposizioni 07. Alberghi con ristorante 08. Alberghi senza ristorante 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 10. Ospedali 11. Agenzie, uffici 12. Banche e istituti di credito, studi professionali 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Barbiere, estetista, parrucchiere 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 23. Birrerie, hamburgerie, mense 24. Bar, caffè, pasticceria 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 26. Plurilicenze alimentari e miste 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 28. Ipermercati di generi misti 29. Banchi di mercato generi alimentari 30. Discoteche, night club	

ALLEGATO 2

1. VIA A. DANTE (DA PIAZZA CARDUCCI AD ANG. VIA VITTORIO EMANUELE III)
2. VIA REGINA MARGHERITA
3. VIA C. GALASSO
4. VIA T. EDISON
5. VIA R. DANUSCI
6. VIA O. LEO
7. PIAZZA MONS. PASSANTE
8. PIAZZA CARDUCCI
9. PIAZZA LEONARDO LEO
10. VIA CAIROLI
11. VIA F. CRISPI
12. VIA V. CARBOTTI
13. VIA SAN GIOVANNI
14. VIA ANNIBALE DE LEO
15. VIA T. TASSO
16. VIA G. LEOPARDI
17. PIAZZETTA O. CARELLA
18. VICO MANZONI
19. CORSO LEONARDO LEO
20. VIA CAVOUR
21. VIA GIUSEPPE GARIBALDI (DA ANG. VIA ANNIBALE DE LEO AD ANG. VIA VITTORIO EMANUELE III)
22. VIA DOTT. VINCENZO AZZARITI (DA ANG. VIA ANNIBALE DE LEO AD ANG. VIA VITTORIO EMANUELE III)
23. PIAZZA GIOVANNI PAOLO II
24. VIA CARPARELLI PASSANTE
25. VIA CARACCIOLO
26. VIA C. BATTISTI
27. VIA A. DIAZ
28. VIA V. GIOBERTI
29. VICO CORSICA

AGEVOLAZIONI ATTIVITA' ESCLUSE:

- AGENZIE E SUB AGENZIE DI ASSICURAZIONI
- FARMACIE
- TABACCAI
- SALE GIOCHI
- BANCHE
- ASSOCIAZIONI E PARTITI POLITICI
- STUDI PROFESSIONALI, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E CENTRI DI ELABORAZIONE DATI